

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 21178 del 11/10/2024 BOLOGNA

| | |
|---------------------------------------|--|
| Proposta: | DPG/2024/21809 del 11/10/2024 |
| Struttura proponente: | SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |
| Oggetto: | LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) RELATIVO AL PROGETTO "POSSIBILE ATTIVAZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO AZIENDALE DA INGRASSO", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (MO), PROPOSTO DA AZIENDA AGRICOLA DEL CASTELLO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. |
| Autorità emanante: | IL RESPONSABILE - AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI |
| Firmatario: | DENIS BARBIERI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale |
| Responsabile del procedimento: | Denis Barbieri |

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

il proponente Azienda Agricola del Castello Società Agricola S.r.l., con sede legale in Castelnuovo Rangone (MO), ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 *"disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*, l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto *"possibile attivazione del ciclo produttivo aziendale da ingrasso"*, localizzato nel comune di Castelvetro di Modena (MO), alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al prot. PG.2024.788461 del 22 luglio 2024) e all'ARPAE di Modena;

in applicazione della l.r. 13/2015 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della l.r. 4/2018 sono della Regione Emilia-Romagna che le esercita previa istruttoria di ARPAE;

nel caso di specie il responsabile di tale fase è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Modena che, terminata l'istruttoria del progetto in oggetto, ha inviato la Relazione conclusiva per la procedura di verifica acquisita con nota prot. PG.2024.1058858 del 24 settembre 2024 precisando che vista la documentazione inviata e le valutazioni effettuate non riteneva la necessità di sottoposizione del progetto alla successiva procedura di VIA; la Posizione di Elevata Qualificazione di riferimento dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna provvede alla formalizzazione dell'atto dirigenziale per la successiva assunzione da parte del dirigente regionale;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della l.r. 4/2018, nella categoria B.2.60: *"Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2)"* in quanto modifica di un progetto in categoria B.2.5: *"Impianti*

per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: - 1.000 avicoli; - 800 cunicoli; - 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 chilogrammi) o 45 posti per scrofe; - 300 ovicaprini; - 50 posti bovini”;

il progetto consiste nell'introdurre, presso l'allevamento suinicolo esistente, la possibilità di sostituire le scrofe con i suini all'ingrasso, senza modificare le tipologie di stabulazione, di rimozione e di stoccaggio dei reflui, in quanto attualmente l'allevamento è già autorizzato per la stabulazione di scrofe e di suini da ingrasso. L'azienda vorrebbe avere la possibilità di attuare solo il ciclo da ingrasso, aumentandone il peso vivo medio. A conclusione del progetto l'aumento del peso vivo sarà pari a 22,5 t (+4,3%) rispetto all'attuale sistema autorizzato;

verificata la completezza e l'adequatezza della documentazione presentata e sentita ArpaE SAC di Modena, l'Autorità Competente non ha ritenuto necessario formulare richieste di integrazioni rispetto al progetto presentato;

con nota di ARPAE SAC di Modena (acquisita al prot. reg. con PG.2024.0832229 del 30 luglio 2024), è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto e della pubblicazione del progetto presentato, sul sito web regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb;>

allo stesso indirizzo sono consultabili tutte le note citate relative al procedimento in oggetto;

il proponente ha chiesto nella istanza di attivazione della procedura di screening all'Autorità competente che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi così come previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "norme in materia ambientale”;

il proponente ha presentato dei chiarimenti volontari, acquisiti al prot. reg. in data 30 luglio 2024 con PG.2024.0828970;

DATO ATTO CHE:

gli elaborati sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi a far data dal 31 luglio 2024, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

nel periodo di avviso della pubblicazione degli elaborati non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini;

CONSIDERATO CHE:

nello studio ambientale preliminare è stato descritto il progetto e sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla sua realizzazione; il proponente ha dichiarato in sintesi:

DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE:

l'allevamento oggetto del presente procedimento è localizzato in Comune di Castelvetro di Modena (MO) fatto salvo per parte delle strutture di stoccaggio dei liquami, che sono ubicate in Comune di Castelnuovo Rangone;

le strutture ricadono in zona agricola senza presenza di recettori sensibili e con poche abitazioni sparse nel raggio di 500 metri; dista inoltre 570 m dal complesso industriale SAPI Spa, 1.000 m dai confini della zona urbana del Comune di Castelnuovo Rangone, 1.100 m dall'abitato di Solignano Nuovo, 1.300 m dal complesso industriale ceramico, 1.800 m dall'abitato di Cà di Sola e 3.300 m dal Comune di Maranello;

dall'analisi delle Tavole del PRG risulta che il sito si trova in "Zona Agricola Normale dell'Alta Pianura F2" ed interamente ricompreso in "Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei: aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei", fatto salvo per la parte ricadente in Comune di Castelnuovo Rangone" che ricade in zona definita dal PRG comunale come "Aree di tutela di particolari elementi di interesse culturale ed ambientale";

l'azienda agricola proponente è composta da più siti produttivi tutti destinati all'allevamento di suini. Ad oggi, l'azienda non ha un sito principale in quanto in tutti vengono allevati suini da ingrasso;

l'allevamento è soggetto a normativa IPPC con Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determinazione n. 2006 del 26/04/2021. Successivamente l'azienda ha chiesto una modifica per l'allevamento di suini grassi nel ricovero denominato G, rilasciata con determina n. 3101 del 21/06/2021. La seconda modifica presentata

riguardava l'aumento dei suini grassi a discapito delle scrofe, rilasciata con determina n. 678 del 14/02/2022 e la terza modifica riguarda l'allineamento dell'autorizzazione alle norme vigenti (determina n. 4045 del 08/08/2022);

l'azienda sta gradualmente chiedendo di ampliare la fase di ingrasso, in strutture esistenti che non hanno necessità di modifiche strutturali e impiantistiche, a discapito della fase di riproduzione;

la consistenza massima per il quale è autorizzato il sito è pari a 6.937 capi, di cui 2.039 scrofe, 2.901 suini in fase di svezzamento e 1.997 suini oltre i 30 Kg. Si precisa che l'azienda anche se avrebbe l'autorizzazione per allevare le fasi di riproduzione e svezzamento non le attua;

i fabbricati presenti in azienda sono n. 8 diversi tra loro per caratteristiche;

il progetto in esame prevede il mantenimento di tutte le strutture già presenti, senza apportare modifiche alle stabulazioni, all'impiantistica e alla gestione dei reflui;

l'azienda proporrà due differenti scenari, il primo riguarda solo la modifica del peso di uscita dei suini grassi, il secondo prevede la modifica della categoria stabulata nel ricovero contrassegnato con lettera F;

la proposta di modifica scenario uno prevede la sola modifica del peso vivo medio dei suini grassi, questo per un cambiamento di esigenze di mercato. Pertanto, l'unica modifica riguarda il cambio del solo peso vivo allevabile; a conclusione del progetto l'aumento del peso vivo sarà pari a 9,984 t (+1,9%) rispetto all'attuale scenario autorizzato, senza modifica delle modalità di stoccaggio e di distribuzione dei reflui;

la proposta di modifica scenario due, che l'Azienda prevede di utilizzare fin da subito ottenuta l'autorizzazione e fino a quando presenterà un nuovo progetto di ristrutturazione delle sale parto e delle gestazioni per cui si tornerà allo scenario uno, prevede la sola modifica della categoria allevata all'interno del ricovero denominato con lettera F settori G e A. Pertanto, in questi due settori verranno introdotti suini all'ingrasso; a conclusione del progetto l'aumento del peso vivo sarà pari a 22,5 t (+4,3%) rispetto all'attuale sistema autorizzato (+1270 scrofe e +1.904 grassi oltre i 30 Kg), senza modifica delle modalità di stoccaggio e di distribuzione dei reflui; in questo scenario l'azienda introdurrà solo suini all'ingrasso e solo nei ricoveri contrassegnati dalle lettere B, E, F e G. Verrà

mantenuta la richiesta di capacità delle scrofe per poter mantenere attivo il settore da riproduzione, quale situazione futura (ad oggi non esprimibile in termini di tempo);

DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

materie prime e rifiuti

in azienda arrivano solo mangimi finiti quindi pronti per la somministrazione agli animali, dopo essere stati aggiunti all'acqua e somministrati in forma liquida;

vengono utilizzate delle sostanze classificate come pericolose: si tratta prevalentemente dei prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione dei locali. I prodotti vengono stoccati all'interno di un deposito;

a seguito delle opere di modifica non si prevedono incrementi sostanziali dei rifiuti prodotti;

aria e atmosfera

le emissioni in atmosfera derivanti dal ciclo allevamento-stoccaggio-utilizzazione reflui sono 11.532; 9.057; 11.668 per un totale di 32.276 NH₃ kg/anno (i dati indicati sono quelli autorizzati nella modifica di AIA vigente). I calcoli sono stati effettuati con il software messo a disposizione dal CRPA denominato BAT-tool;

alle emissioni dell'allevamento vanno anche aggiunte quelle diffuse prodotte in fase di carico/scarico dei sili dei mangimi (polveri). Si tratta di emissioni catalogate come scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

il PAIR 2030 promuove l'incentivazione dell'applicazione delle migliori tecniche di alimentazione e di stabulazione attraverso investimenti per il benessere animale e piani alimentari in relazione all'età e alla fase produttiva e l'utilizzo/miglioramento della gestione della lettiera;

l'azienda agricola adotta un'alimentazione per fasi in relazione all'età dei suini allevati e con gli strumenti messi a disposizione rientra nei range dettati dai Bref per quanto riguarda l'azoto escretato;

riguardo alla tipologia costruttiva dei ricoveri e degli stoccaggi, le soluzioni per ridurre le emissioni dei ricoveri sono, sia di tipo gestionale, sia di tipo costruttivo. Dal punto di vista gestionale, il lavaggio frequente con acqua permette di mantenere a livelli bassi l'emissione di ammoniaca durante la fase di ricovero. Dal punto di vista

strutturale, i ricoveri sono vecchi e non permettono di essere efficienti da questo punto di vista;

la copertura degli stoccaggi, sia della frazione non palabile sia di quella palabile, permette la riduzione degli scambi fra refluo ed aria, contenendo quindi le emissioni di ammoniaca, senza necessariamente aumentare le emissioni di metano e di protossido di azoto. L'azienda, al momento, non adotta tecniche che rispondano a questi requisiti;

riguardo allo spandimento agronomico dei reflui, fra le diverse fasi dell'attività agricola che comportano emissioni in atmosfera, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è quella sulla quale gli interventi di riduzione possono avere maggiore efficacia, in quanto rappresenta la fase finale della catena emissiva costituita da ricovero degli animali, stoccaggio degli effluenti e loro uso agronomico;

perciò, se le tecniche di contenimento delle emissioni di ammoniaca applicate nelle fasi a monte portano a ottenere al campo effluenti più ricchi di azoto, occorre che anche all'atto dell'applicazione dei reflui vengano adottate tecniche a bassa emissività, per non vanificare i risultati ottenuti negli stadi precedenti;

impatti nello scenario uno

nella tabella seguente, sono riportate le emissioni di ammoniaca e metano attese a seguito degli interventi in progetto che per lo scenario 1 prevede di mantenere la medesima categoria di animali dell'attuale allevamento con la differenza che i capi suini grassi saranno allevati da 30 kg a 160 kg anziché gli attuali 30 Kg/145 kg:

| FASE | NH ₃ kg/anno | CH ₄ Kg/anno | N ₂ O Kg/anno |
|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ricoveri | 11542 | | |
| trattamento | 738 | | |
| stoccaggio | 8723 | | |
| distribuzione | 11306 | | |
| TOTALE | 32309 | 56642 | 1167 |

ci sarà un aumento percentuale previsto pari a +33 kg/anno di ammoniaca (+0,01%). Le emissioni in atmosfera prodotte sono leggermente superiori rispetto alla situazione ex-ante, ma si ritiene che il valore di ammoniaca in aumento possa essere considerato insignificante;

impatti nello scenario due

nella tabella seguente, sono riportate le emissioni di ammoniaca e metano attese a seguito degli interventi in progetto che per lo scenario 2 prevede di trasformare un ricovero da gestazione multipla a suini all'ingrasso superando così la soglia AIA per suini >30 kg:

| FASE | NH ₃ kg/anno | CH ₄ Kg/anno | N ₂ O Kg/anno |
|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ricoveri | 12216 | | |
| trattamento | 778 | | |
| stoccaggio | 9200 | | |
| distribuzione | 11924 | | |
| TOTALE | 34118 | 70118 | 1231 |

ci sarà un aumento percentuale previsto pari a +1.842 kg/anno di ammoniaca (+5,7%). Le emissioni in atmosfera prodotte sono superiori al valore attuale di emissione ma si ritiene essere comunque accettabile visto l'incremento del 9% del numero di animali allevabili;

dai dati ottenuti dal calcolo si conferma un rispetto totale dei BAT-AEL nei ricoveri esistenti, applicando la deroga per l'alimentazione, in entrambi gli scenari;

suolo - reflui e spandimenti

i reflui prodotti con il carico di bestiame massimo sono calcolati sulla base di quanto disposto nella Tabella 1 dell'allegato I al Regolamento Regionale 19 marzo 2024 n. 2 per quanto riguarda la produzione in termini di volume; per quanto riguarda l'azoto è stato calcolato tenendo in considerazione la proteina grezza ingerita. L'azoto escreto dagli animali viene successivamente decurtato della quota che viene dispersa in atmosfera, arrivando a 62.070,97 Kg allo stoccaggio;

i liquami prodotti vengono successivamente separati con sistema solido/ liquido di tipo a vaglio. Le frazioni prodotte e inviate allo stoccaggio sono:

- frazione liquida: 26.461,94 m3 contenenti 58.346,71 kg di azoto e un titolo di azoto pari a 2,20 kg/m3;

- frazione palabile: 1.102,58 m3 contenenti 3.724,26 kg di azoto e un titolo di azoto pari a 3,38 kg/m3;

gli stoccaggi a disposizione sono sufficienti a contenere i reflui prodotti nel periodo invernale di divieto e a rispondere ai requisiti dettati dalla normativa vigente (R.R. n. 2/2024);

i reflui liquidi sono stoccati in n. 7 lagune in terra di 30.338 m³ mentre i reflui palabili su una platea avente capacità di 676 m³;

nella situazione di consistenza massima l'azienda produce al campo 54.622,45 Kg di azoto. I terreni a disposizione risultano essere in parte in zona vulnerabile e in parte in zona non vulnerabile ai nitrati e presentano una capacità di assorbimento di azoto pari a 20.330,31 kg. I terreni necessari vengono calcolati sulla consistenza effettivamente detenuta dall'azienda e non sulla potenzialità massima;

lo spandimento del liquame avviene per una percentuale del 40% con tecnica REF, 20% tramite bande rasoterra tecnica 21b, 30% tramite iniezione profonda del liquame tecnica 21d, 5% con interrimento entro le 12 ore e 5% con interrimento entro le 24 ore;

lo spandimento del solido separato avviene tramite carro spandiletame con le seguenti tecniche: 15% con tecnica REF; 75% con interrimento nelle 24 ore successive alla distribuzione; 5% viene interrato entro le 4 ore successive alla distribuzione; 5% con incorporazione entro le 12 ore;

impatti nello scenario uno

i reflui al campo sono i seguenti:

- 27.146,65 m³ di liquame contenenti 50.442,24 kg di azoto per un titolo di 1,86 kg/m³;
- 1.124,55 m³ di palabili contenenti 3.585,59 kg di azoto per un titolo di 3,19 kg/m³;

l'azoto al campo totale risulterà essere pari a 54.027,84 kg, inferiore dell'1% dell'azoto attualmente prodotto, questo perché l'alimentazione somministrata risulta essere più performante rispetto quella attualmente in uso;

impatti nello scenario due

i reflui al campo sono i seguenti:

- 27.806,92 m³ di liquame contenenti 53.019,53 kg di azoto per un titolo di 1,91 kg/m³;
- 1.152,06 m³ di palabili contenenti 3.768,80 kg di azoto per un titolo di 3,27 kg/m³;

l'azoto al campo totale risulterà essere pari a 56.788,33 kg, superiore del 4% rispetto all'azoto attualmente prodotto ma si ritiene essere comunque accettabile visto l'incremento del 9% del numero di animali allevabili;

prelievi e scarichi idrici

la gestione delle acque non subirà variazioni rispetto allo stato attuale e per il progetto in esame non si prevedono particolari interferenze con le acque superficiali e sotterranee;

l'approvvigionamento idrico avviene attraverso un pozzo. L'acqua prelevata viene utilizzata per l'abbeveraggio degli animali, per la miscelazione dell'alimentazione e per il lavaggio delle strutture;

si prevede un utilizzo di acqua a seguito del progetto pari a circa 38.300 m³ (considerando la consistenza massima dell'allevamento), pertanto si può considerare un aumento proporzionale rispetto al peso vivo. Il perfezionamento dell'autorizzazione del pozzo (in corso di istruttoria) è stato chiesto per un volume di 50.000 m³;

gli unici scarichi presenti in azienda sono quelli domestici derivati dagli spogliatoi, i quali sono stati recentemente realizzati (nell'anno 2022) e che non necessitano di adeguamenti in quanto nulla varia per questa matrice;

rumore

in merito alla matrice rumore, la situazione attuale e di progetto non andranno a superare i limiti previsti. L'attività è considerata a bassa rumorosità e limitata al periodo diurno;

biodiversità e paesaggio

l'allevamento in oggetto non interferisce con alcuna area di Rete Natura 2000 (SIC, ZSC-ZPS). Le aree di Rete Natura 2000 più vicine si trovano infatti a 6.600 m a nord est (ZSC-ZPS IT4040011) e a 8.300 m a sud ovest (ZSC IT 4040007);

siccome il progetto verrà sviluppato interamente all'interno del sito attualmente dedicato all'allevamento senza prevedere variazioni delle strutture presenti, non si prevedono impatti sulla fauna, la vegetazione e gli ecosistemi, né impatti significativi dal punto di vista paesaggistico;

energia e consumi

l'energia elettrica utilizzata in azienda viene prelevata principalmente dalla rete pubblica e viene utilizzato il gasolio per la sola trazione dei mezzi agricoli;

traffico veicolare

la realizzazione dell'intervento non necessita la costruzione di strade di servizio, per l'accesso al cantiere sarà utilizzata la rete viaria esistente;

gli impatti veicolari indotti, considerando il numero dei mezzi in transito e la categoria delle strade percorse non sono significativi, si precisa che, per quanto riguarda il passaggio dalla situazione attuale allo scenario 1 non sono previsti incrementi di mezzo in ingresso, mentre vi sarà un incremento di mezzi nello scenario proposto n. 2. Attualmente entrano mediamente in azienda n. 2,5/3 mezzi circa a settimana, nello scenario n. 2 si potranno prevedere circa n. 4 mezzi circa a settimana;

VALUTATO CHE:

sulla base dell'analisi del progetto presentato:

suolo - produzione effluenti

scenario uno

rispetto alla situazione attuale autorizzata, cambia unicamente la categoria di peso vivo medio dei suini grassi modificando in tal modo solo il peso vivo allevabile che passerà da t 520,34 a t 530,32 con un incremento percentuale di + 1,9% mantenendo inalterato il numero dei capi allevati (6.937);

secondo i calcoli svolti sulla base dei parametri di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 del R.R. 19 marzo 2024 n.2, i volumi degli effluenti prodotti passeranno da 27.564,53 m3/anno (DET.AMB.-2022-678 del 14/02/2022 tab.12) a 28.113,7 m3/anno che saranno successivamente trattati (vagliatura) per separare la frazione liquida (96%) da quella solida (4%), producendo in tal modo 26.989 m3/anno di effluenti non palabili e 1.125 m3/anno di palabili. L'Azoto totale escreto sarà pari a 70.280,954 Kg/anno contro i 71.556 Kg/anno dell'assetto autorizzato. A seguito delle fasi di ricovero, trattamento e stoccaggio, e adottando le tecniche nutrizionali previste, l'Azoto al campo scenderà a 53.526 Kg/anno;

per quanto riguarda gli effluenti zootecnici prodotti, nello Scenario 1, i vari parametri risultano tutti in calo fatta eccezione per le volumetrie che subiranno un incremento del 1,99% anche se l'Azoto al campo si ridurrà del 2,01%; dai conteggi effettuati risulta che grazie alle tecniche nutrizionali adottate, l'Azoto escreto si ridurrà del 13,2%;

scenario due

nel secondo scenario, rispetto alla situazione attuale autorizzata, si prevede di trasformare un ricovero da gestazione multipla a suini all'ingrasso fino a 160 Kg, in tal modo il peso vivo allevabile passerà da t 520,34 a t 542,83 con un incremento percentuale di + 4,3% aumentando di 634 unità il numero dei capi allevati (7.571; + 9%) e superando quindi la soglia AIA per suini >30 Kg;

secondo i calcoli svolti sulla base dei parametri di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 del R.R. 19 marzo 2024 n.2, i volumi degli effluenti prodotti passeranno da 27.564,53 m3/anno (DET.AMB.-2022-678 del 14/02/2022 tab.12) a 28.801,48 m3/anno che saranno successivamente trattati (vagliatura) per separare la frazione liquida da quella solida con un efficienza del 96% - 4%, producendo in tal modo 27.649 m3/anno di effluenti non palabili e 1.152 m3/anno di palabili. L'Azoto totale escreto sarà pari a 74.156 Kg/anno contro i 71.556 Kg/anno dell'assetto autorizzato. A seguito delle fasi di ricovero, trattamento e stoccaggio e adottando le tecniche nutrizionali previste, l'Azoto al campo scenderà a 56.404 Kg/anno;

dato l'aumento del numero di capi allevati (sopra soglia AIA) e del peso vivo, per quanto riguarda gli effluenti zootecnici prodotti nel presente Scenario 2, i vari parametri risultano quasi tutti in aumento fatta eccezione per i titoli di Azoto presente negli effluenti palabili e non palabili. L'azienda dovrà procurarsi terreni sufficienti per la distribuzione dell'Azoto al campo prodotto;

dai conteggi effettuati risulta che, grazie alle tecniche nutrizionali adottate, l'Azoto escreto si ridurrà del 13,6% conformemente a quanto disposto dall'art. 31 delle norme di attuazione del PAIR;

da una verifica svolta sulla Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento dell'azienda (n.35988 modifica n.16), risultano terreni disponibili per le distribuzioni di 20.330,3 Kg di Azoto al campo a fronte dei 53.526 Kg/anno nello scenario 1 e 56.404 Kg/anno nello scenario 2, motivo per cui l'allevamento dovrà limitare e vincolare il numero dei capi allevati e quindi la produzione di Azoto alle superfici disponibili per lo spandimento degli effluenti, oppure in alternativa procurarsi ulteriori terreni fino a raggiungere la superficie sufficiente per poter distribuire tutto l'Azoto prodotto;

aria e clima

le emissioni in atmosfera sono state stimate dal gestore

con il software di calcolo Bat-tool

scenario uno: i conteggi svolti ed il raffronto con la situazione autorizzata evidenziano una riduzione delle emissioni di Ammoniaca pari a -0,16% per quanto riguarda lo Scenario 1 proposto;

scenario due: si evidenzia un incremento delle emissioni in atmosfera di ammoniaca del 5,43% rispetto alla situazione autorizzata;

sembra pertanto opportuno che l'azienda provveda ad una compensazione delle emissioni nelle fasi di distribuzione effluenti, che al momento utilizzano tecniche non BAT (REF) per il 40% dei volumi distribuiti di liquami. In merito a ciò si rammenta che il Comune di Castelvetro di Modena rientra in zona IT0892 Pianura Ovest e pertanto, secondo quanto disposto dall'art.31 delle norme tecniche di attuazione del PAIR 2030, per gli allevamenti sottoposti a modifica sostanziale con aumento di potenzialità corrispondente alla soglia AIA, lo spandimento degli effluenti deve essere effettuato con incorporazione immediata o con tecniche classificabili ad alta efficienza. Quanto detto vale solo per questo secondo scenario;

secondo quanto disposto dall'art. 29 delle norme tecniche di attuazione del PAIR 2030, dal 1° gennaio 2030 nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'agglomerato di Bologna, le aziende agricole sono obbligate alla copertura degli stoccaggi di liquami; pertanto, l'azienda dovrà provvedere a stilare un cronoprogramma per l'adeguamento delle 7 lagune in terra di cui dispone per l'accumulo dei liquami;

verifica sulla capacità di stoccaggio degli effluenti prodotti

la ditta deve avere a disposizione le capacità di stoccaggio minime previste dalla norma per le due tipologie di effluenti zootecnici che produce e intende utilizzare sul suolo agricolo;

essendo l'allevamento in zona vulnerabile, si devono prendere a riferimento le capacità di stoccaggio minime definite dal Regolamento Regionale 2/2024 all'art. 12 che prevede una capacità di stoccaggio minima rispettivamente pari alla produzione di liquame ottenuta in 180 giorni e alla produzione di palabile ottenuta in 90 giorni. Eseguendo i dovuti calcoli si ottiene che il volume minimo di stoccaggio per i liquami è pari a 13.310 m³ mentre per il materiale palabile risulta essere 277,3 m³ per lo scenario 1 e 13.635

m3 per i liquami e 284 m3 per i letami nello scenario 2. A fronte dei volumi minimi stimati necessari per lo stoccaggio la ditta ha a disposizione in autorizzazione, un volume complessivo di stoccaggio per i liquami di 30.338 m3 e un volume di 365 m3 per i materiali palabili. Le capacità di stoccaggio risultano quindi ampiamente sufficienti rispetto a quanto previsto dalla normativa;

valutazione odorigena

le modifiche proposte porteranno ad un incremento delle unità odorimetriche nell'area in esame nell'ordine di +1,8% nello scenario 1 e +4% nello scenario 2;

trattandosi di verifica di assoggettabilità a VIA, il proponente ha presentato la relazione tecnica di livello 1 di cui alle linee guida 35 della Direzione Tecnica di Arpae in applicazione dell'art. 272 bis del d.lgs. 152/06. La civile abitazione più vicina all'azienda si trova a distanza di 205 metri, e non si è a conoscenza di segnalazioni ricorrenti relative a lamentele per odori molesti legati all'allevamento, verranno comunque messe in atto misure volte a mitigare le emissioni odorigene nelle fasi di ricovero, trattamento, stoccaggio e distribuzione effluenti;

la copertura delle strutture di stoccaggio dei liquami, la quale sarà predisposta secondo cronoprogramma da presentare nella successiva fase di istanza di modifica dell'AIA, dovrebbe determinare una diminuzione delle emissioni odorigene;

secondo quanto disposto dall'art. 29 delle norme tecniche di attuazione del PAIR 2030, dal 1° gennaio 2030 nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'agglomerato di Bologna, le aziende agricole sono obbligate alla copertura degli stoccaggi di liquami; pertanto, l'azienda dovrà provvedere a stilare un cronoprogramma per l'adeguamento delle 7 lagune in terra di cui dispone per l'accumulo dei liquami;

complessivamente si ritiene che gli impatti sulla componente atmosfera siano non trascurabili ma resi accettabili dalle proposte progettuali adottate e dalle misure di mitigazione previste, oltre che dalle condizioni ambientali indicate nel presente procedimento;

acqua

non sono previsti scarichi produttivi o variazioni agli scarichi domestici ma è previsto un maggiore emungimento del

pozzo presente in azienda per il quale è stata richiesta variazione dell'attuale autorizzazione per un volume di 50.000 m3/anno;

gli impatti attesi dalle modifiche progettuali sono ritenuti trascurabili;

rifiuti

non si prevede un aumento dei rifiuti prodotti in entrambi gli scenari ipotizzati pertanto, l'impatto della modifica sulla produzione di rifiuti a regime sarà nullo;

rumore e vibrazioni

per quanto riguarda la matrice rumore il gestore ha presentato una relazione in cui dichiara di rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica del Comune di Castelvetro di Modena (classe III). È previsto che nel caso di assenza di impianti o macchinari rumorosi possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del titolare dell'attività oppure a firma di un tecnico competente nel caso che gli impianti o i macchinari presenti rispettino palesemente i limiti normativi;

l'impatto sulla componente rumore si ritiene trascurabile;

biodiversità e paesaggio

il progetto non prevede l'interessamento di nuove aree naturali o la possibile compromissione di ecosistemi o del paesaggio;

dato il contesto di riferimento e le caratteristiche dell'intervento, si ritiene nullo l'impatto sulle componenti biodiversità e paesaggio;

popolazione e salute

dato il contesto di riferimento, caratterizzato da una scarsa densità abitativa, e la tenuità degli impatti rilevati, non si rilevano criticità per questo aspetto;

consumi energetici

non si rilevano problematiche in merito a tale aspetto;

RITENUTO CHE:

visti i criteri pertinenti per la verifica di assoggettabilità a VIA indicati nell'Allegato V alla Parte II del d.lgs. 152/06;

rilevato che dall'esame istruttorio svolto da ARPAE sul progetto, di cui alla richiamata relazione conclusiva per la

procedura di verifica di assoggettabilità a VIA acquisita con nota prot. PG.2024.1058858 del 24 settembre 2024, sulla base della documentazione presentata ed effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale, non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente;

il progetto denominato "possibile attivazione del ciclo produttivo aziendale da ingrasso", localizzato nel comune di Castelvetro di Modena (MO) può essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle condizioni di seguito elencate (contenute altresì nel determinato), oltre a quelle già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza:

1. dal momento che, allo stato attuale, l'allevamento non dispone di terreni sufficienti per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento dell'azienda nello stato futuro (53.526 Kg/anno nello scenario 1 e 56.404 Kg/anno nello scenario 2), l'allevamento dovrà limitare e vincolare il numero dei capi allevati e quindi la produzione di Azoto alle superfici disponibili per lo spandimento degli effluenti, oppure in alternativa procurarsi ulteriori terreni fino a raggiungere la superficie sufficiente per poter distribuire tutto l'Azoto prodotto. La Ditta dovrà dare evidenza della soluzione adottata, comunicandola ad ARPAE prima dell'inizio delle attività di spandimento;
2. in fase di istanza di modifica dell'AIA, l'azienda dovrà provvedere ad una compensazione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca nelle fasi di distribuzione effluenti, che al momento utilizzano tecniche non BAT (REF) per il 40% dei volumi distribuiti di liquami;
3. in fase di istanza di modifica dell'AIA, l'azienda dovrà stilare un cronoprogramma per l'adeguamento al PAIR 2030 delle 7 lagune in terra di cui dispone per l'accumulo dei liquami;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 n. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»";

- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2008 n. 2416 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1/4/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2023 n. 2317 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1°aprile gennaio 2024";
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale 29 gennaio 2024 n. 157 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente";

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "possibile attivazione del ciclo produttivo aziendale da ingrasso", localizzato nel comune di Castelvetro di Modena (MO) proposto da Azienda Agricola del Castello Società Agricola S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. dal momento che, allo stato attuale, l'allevamento non dispone di terreni sufficienti per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento dell'azienda nello stato futuro (53.526 Kg/anno nello scenario 1 e 56.404 Kg/anno nello scenario 2), l'allevamento dovrà limitare e vincolare il numero dei capi allevati e quindi la produzione di Azoto alle superfici disponibili per lo spandimento degli effluenti, oppure in alternativa procurarsi ulteriori terreni fino a raggiungere la superficie sufficiente per poter distribuire tutto l'Azoto prodotto. La Ditta dovrà dare evidenza della soluzione adottata, comunicandola ad ARPAE prima dell'inizio delle attività di spandimento;

2. in fase di istanza di modifica dell'AIA, l'azienda dovrà provvedere ad una compensazione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca nelle fasi di distribuzione effluenti, che al momento utilizzano tecniche non BAT (REF) per il 40% dei volumi distribuiti di liquami;

3. in fase di istanza di modifica dell'AIA, l'azienda dovrà stilare un cronoprogramma per l'adeguamento al PAIR 2030 delle 7 lagune in terra di cui dispone per l'accumulo dei liquami;

- b) di disporre che la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a) dovrà essere effettuata da ARPAE Modena;
- c) di disporre che il progetto dovrà essere attuato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere comunicata ad ARPAE SAC di Modena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni l'entrata in esercizio della nuova configurazione;
- d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA all'Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l'invio della documentazione reperibile al seguente link: [Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali \(art.28 del d.lgs.152/2006\) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente \(regione.emilia-romagna.it\)](http://www.regione.emilia-romagna.it/Verifica-di-ottemperanza-delle-condizioni-ambientali-art.28-del-d.lgs.152-2006-Valutazioni-ambientali-e-autorizzazioni-Ambiente). L'Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l'esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
- e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;
- f) di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento in 5 anni per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l'attuazione del progetto presentato; decorso tale periodo senza che sia stata presentata la richiesta di autorizzazione, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta

- salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Azienda Agricola del Castello Società Agricola S.r.l., al Comune di Castelvetro di Modena, alla Provincia di Modena, all'AUSL di Modena - Dipartimento di Sanità Pubblica, all'ARPAE di Modena;
 - h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
 - i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
 - j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

DENIS BARBIERI